

**TRIBUNALE DI MANTOVA****IL GIUDICE**

nel procedimento ex art. 7 del DL n. 118/21 conv. in legge n. 147/21 promosso da:

con

richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto dei presupposti formali previsti per la richiesta conferma, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

In data 14/4/22 spa ha presentato alla CCIAA di Mantova istanza di nomina di un esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 2 comma primo e 5 del DL n. 118/21 conv. in legge n. 147/21.

Contestualmente ha anche formulato istanza di applicazione di misure protettive ex art. 6 del citato DL.

Con ricorso in data 22/4/22 ha chiesto che il Tribunale, previa fissazione dell'udienza nel termine di legge, voglia:

- *“Indicare i soggetti nei cui confronti dovrà procedersi alla notifica del presente ricorso ex art. 7 D.L. n. 118/2021 e, nel caso in cui si ritenesse di dover dar corso alla notifica nei confronti della generalità dei creditori di , precisare le relative modalità di notifica;*
- *Adottare e confermare per un periodo di tempo pari a 120 (centoventi) giorni, ovvero per diverso periodo di tempo ritenuto di giustizia, le seguenti misure protettive:*
  - i) *Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con*
  - ii) *Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, avuto in particolar modo riguardo agli atti di precetto notificati e/o ai titoli esecutivi ottenuti dai creditori*  
*(cfr. docc. 7-9);*
  - iii) *Conferma che, sino alla conclusione delle trattative e/o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti di gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter cod. civ. e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) , e 2545 duodecies cod. civ;*

- iv) *Conferma del divieto di pronuncia della declaratoria di fallimento di fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, con particolare riguardo al procedimento prefallimentare n. 16/2020 promosso da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 2)."*

Con decreto in data 27/4/22 il Giudice Delegato ha così disposto:

*"Visto il ricorso ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 118/2021 in data 22/4/22 depositato da \_\_\_\_\_ ;*

*ritenuta la competenza di questo Tribunale;*

*verificata la completezza della documentazione allegata;*

*verificata l'accettazione dell'esperto \_\_\_\_\_ nominato dall'apposita commissione ex art. 3 comma 6 del citato decreto per la Regione Lombardia;*

*verificata la tempestività del ricorso;*

*visto l'art. 7 comma 3 del citato decreto;*

## **FISSA**

*per la comparizione delle parti (ricorrente, esperto,*

*l'udienza del 31/5/22*

*alle ore 11.30 riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito dell'instaurazione del contraddittorio;*

## **ORDINA**

*alla ricorrente di notificare all'esperto e ai controinteressati, come sopra individuati, il ricorso e il presente decreto entro quindici giorni dalla comunicazione, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, ove l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, secondo le modalità di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c.;*

## **AVVISA**

*che la notifica del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori e che, per partecipare all'udienza, è necessaria l'assistenza di un difensore;*

## **ORDINA**

*alla ricorrente di:*

- 1) depositare telematicamente, almeno tre giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché l'eventuale integrazione documentale in conformità di quanto previsto dall'art.7 comma 2 del D.L. n. 118/21;*
- 2) depositare, il giorno dell'udienza, l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;*



Il difensore della ricorrente ha provato di avere richiesto la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento nel termine di legge.

Il difensore della ricorrente ha altresì provato di avere ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza con le forme prescritte ai soggetti legittimati a partecipare al procedimento come individuati.

Deve al riguardo preliminarmente condividersi l'orientamento secondo cui la legittimazione passiva non può riconoscersi alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un atto di precetto (in tal senso Trib. Roma 3/2/22).

Sempre preliminarmente va osservato che la difesa di \_\_\_\_\_ ha eccepito il difetto di valida procura in relazione alla difesa di \_\_\_\_\_.

L'eccezione è fondata.

L'avv. Eleonora Bozzoni Pantaleoni, in sostituzione dell'Avv. Stefano Parlatore, ha richiamato la procura conferita all'Avv. Parlatore per l'istanza di fallimento proposta nei confronti di \_\_\_\_\_.

Tale procura non può ritenersi validamente conferita per il presente giudizio.

In essa si fa genericamente riferimento, prima, "a ogni azione legale (in ogni stato e grado del giudizio, incluso il giudizio di appello, di opposizione, o la procedura esecutiva) che possa essere necessaria per la soddisfazione dei crediti e diritti che la Società vanta nei confronti di \_\_\_\_\_", e si indicano, poi, in particolare, i poteri specifici attribuiti al procuratore.

Nel caso di specie non si tratta di un giudizio necessario per la soddisfazione di crediti e diritti, ma di una fase (o incidente) giurisdizionale che si innesta nell'ambito di trattative per la soluzione negoziata della crisi che ben possono concludersi senza intervento del Tribunale (v. art.11 del citato DL).

Né può essere accolta la richiesta di concessione di termine come verbalizzata atteso che il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. è prescritto solo per il caso di rilievo officioso del difetto di rappresentanza. (Cass. Civ. Sez. I, 20/10/21 n. 20244).

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

L'esperto ha confermato in udienza le conclusioni della relazione in atti nella quale ha espresso il seguente giudizio:

*"Il sottoscritto Esperto nella composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ in seguito alle verifiche effettuate, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la proposta di soluzione di superamento della crisi sia corredata da documenti conformi e vi siano, allo stato, le condizioni idonee a consentire il superamento dello stato di crisi, in quanto la proposta appare realizzabile.*

*In questa parte si richiama comunque quanto esposto in riferimento alla valutazione e dismissione del patrimonio immobiliare, alla necessità che il socio di riferimento \_\_\_\_\_ esegua il finanziamento per il quale si è obbligato ed in riferimento all'incasso parziale dei crediti esistenti nei confronti della controllata \_\_\_\_\_.*

*Si ritiene, infine, che nella presente fase delle trattative in essere, nella procedura di composizione della crisi appena avviata, le misure protettive richieste siano utili alle medesime trattative e*

*strumentali al buon esito delle stesse, ritenendosi che le stesse potrebbero essere concesse sino al termine richiesto, al fine di permettere al procedimento di composizione della crisi di realizzarsi positivamente.”.*

Come si evince dalla relazione dell'esperto i principali creditori

vantano

crediti per la complessiva somma di

La proposta di società “*certamente solida con una cospicua patrimonializzazione*” (v. relazione pag. 8), prevede: 1) la vendita degli immobili di proprietà siti in

dalla quale la società prospetta di ricavare almeno 400.000,00 euro in una prima cessione, sino ad arrivare alla somma complessiva di 601.000,00 euro in caso di cessione dell'intero compendio; 2) finanziamento da parte del socio di riferimento per 250.000,00 euro a breve; 3) incasso parziale dei crediti esistenti verso la controllata per un importo pari a 183.000,00 euro.

A fronte del debito di cui sopra le somme a disposizione ammonterebbero quindi a euro, somma in relazione alla quale va condiviso il giudizio di prudenziale adeguatezza espresso dall'esperto.

Come è stato osservato, in tema di definizione del perimetro della delibazione giudiziale nella materia de qua, si sono manifestati due tipi di approcci.

Il primo secondo il quale la delibazione del Giudice dovrebbe consistere nella mera verifica: i) dell'attitudine delle misure protettive di cui si chiede conferma, e/o dei provvedimenti cautelari che si chiede di disporre, a perseguire astrattamente la funzione a cui essi sono preordinati dalla legge (proteggere le trattative e presidiarne il buon esito; ii) dell'assenza di pregiudizi ingiustificati a carico dei creditori e dei terzi, secondo una tecnica di astratto “bilanciamento” degli interessi.

Il secondo per il quale il Giudice non potrebbe esimersi altresì da una valutazione: iii) della concreta possibilità che, nella situazione data, le misure protettive ed i provvedimenti cautelari servano allo scopo di preservare il patrimonio e favorire le trattative; iv) del concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure, potrebbero subire tutti o alcuni tra i creditori e i terzi, che ad esse si oppongono.

In ogni caso è chiaro che, quand'anche si propendesse per il secondo tipo di approccio, la valutazione in concreto non può che essere a carattere sommario.

Nel caso di specie tenuto conto delle motivate considerazioni dell'esperto e auspicando vivamente la ripresa di quello spirito collaborativo cui si fa riferimento nella relazione (e che parrebbe, inspiegabilmente, in parte venuto meno) il Giudicante ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e quindi di confermare le misure protettive richieste per la durata di 120 giorni nei confronti dei creditori

Quanto al punto iii) delle conclusioni di parte ricorrente va osservato che il blocco delle norme civilistiche in tema di ricapitalizzazione delle società in perdita è l'effetto di una semplice autodichiarazione del debitore non soggetta a conferma da parte del Tribunale.

Quanto al punto iv) delle conclusioni di parte ricorrente va osservato che il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure

protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, quarto comma del DL citato) che non presuppone né richiede la conferma o la modifica della misura da parte del Giudice.

## P.Q.M

1) conferma per la durata di 120 giorni e nei confronti dei creditori

e

srl le seguenti misure protettive:

- *divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con*
- *divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*

2) Manda all'esperto, di segnalare tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure o l'abbreviazione della loro durata;

3) Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Mantova 1/6/22.

IL GIUDICE  
Dott. Andrea Gibelli